

RILEGGENDO IL COLONATO ROMANO

SALVATORE PULIATTI

Università di Parma

La presente nota di lettura intende ripercorrere la trama di un libro importante e complesso (B. SIRKS, *The Colonate in the Roman Empire*, Cambridge 2024) che vuole ricostruire l'evoluzione di un istituto, quale appunto il colonato, che ha segnato le vicende della storia economica e sociale della tarda antichità (e oltre), attirando l'attenzione di innumerevoli studiosi che dalla fine dell'Ottocento in poi hanno dedicato molteplici saggi all'argomento¹, analizzandolo in tutti i suoi vari aspetti, anche se da punti di vista spesso divergenti quanto ai caratteri e alle giustificazioni di fondo che ne avrebbero determinato il sorgere. Alla luce di questo intenso dibattito, svoltosi sul filo di sottili linee interpretative centrate in particolare sull'apporto delle fonti giuridiche, una nuova ricerca sul tema sembrerebbe non poter offrire nuove prospettive o particolari spunti di interesse. Questa impressione va però riconsiderata se da un lato, accostandosi all'opera in esame, se ne coglie la vastità del progetto e l'intento unitario del quadro tracciato e dall'altro si tiene conto del risultato ancora frammentario e incerto delle ricerche condotte in argomento. Basta uno sguardo, infatti, alla copiosa letteratura in proposito e alla diversità delle posizioni assunte per comprendere come la necessità di una riconsiderazione approfondita dell'istituto si sia mostrata come opportuna se non necessaria. Già Karl Marx, tracciando la storia globale della produzione economica, individuava una serie di tappe che avrebbero portato le società occidentali da un modo di produzione schiavistico nell'antichità a un modo di produzione servile nel Medioevo, seguito a sua volta da un modo capitalistico nel mondo moderno, che sarebbe stato poi sostituito dal modo comunista². Ogni cambiamento nella visione dello studioso sarebbe stato inaugurato da una crisi e da una conseguente rivoluzione. Ciò ha deter-

1 Una sintetica ricognizione dei più recenti contributi in argomento, oltre che nella monografia considerata, anche in SIRKS, *Reconsidering the Roman Colonate*, 331-369, part. 331 nt. 1 e VERA, *Questioni di storia agraria*, 115-122.

2 Per questi aspetti e per una esposizione delle linee essenziali del pensiero in argomento del grande filosofo ed economista tedesco cfr. LENSKI, *Ancient slaveries and modern ideology*, 106-147, e LENSKI, *The Late Roman Colonate*, C24.P1-24.58

minato il formarsi di una particolare concezione che ha riposto nel verificarsi di eventi traumatici le ragioni del realizzarsi di quei cambiamenti. Su queste basi gli storici marxisti hanno sostenuto che i mutamenti che avrebbero portato dal mondo degli schiavi a quello dei servi della gleba si sarebbero concretati in rivoluzioni violenti verificatisi alla fine dell'Alto Impero Romano, durante la tanto drammatica 'Crisi del Terzo Secolo d.C.', al di là della quale sarebbe diventato visibile un nuovo *status* semi-servile per gli individui, noto nella moderna letteratura come "colonato". Le idee degli storici marxisti avevano tuttavia già suscitato critiche alla fine del XIX secolo, quando Max Weber sostenne che l'ascesa del colonato non era il risultato di processi rivoluzionari, ma piuttosto delle forze del libero mercato³. Con l'esaurirsi delle guerre di conquista di Roma, all'inizio del II secolo d.C., secondo Weber, l'offerta di prigionieri cominciò a esaurirsi, con il risultato che anche l'offerta di schiavi a Roma si ridusse. Il conseguente calo della manodopera schiavizzata indusse la creazione dello *status* di *colonus*, che, secondo lo studioso, "consentiva ai proprietari terrieri di assicurarsi una forza lavoro stabile a un livello di rischio inferiore rispetto alla schiavitù"⁴. Alla fine del XX secolo le idee di Weber furono riprese e riconsiderate da Moses Finley nel suo fondamentale *Ancient Slavery and Modern Ideology*⁵, ma più o meno nello stesso torno di tempo la stessa idea di colonato veniva sottoposta a una riconsiderazione profonda da Jean-Michel Carrié. In una serie di ampi contributi Carrié⁶ sostenne che il "colonato", in quanto *status* giuridico, era "in gran parte un costrutto dell'erudizione moderna – «un mito storiografico» – nato dai dibattiti rivoluzionari francesi sulla storia del lavoro contadino"⁷. I *coloni*, secondo lo studioso, divennero vincolati alla terra su cui lavoravano non in conseguenza della creazione di un nuovo *status* operata dal sistema giuridico, ma piuttosto per una ragione di natura fiscale, legata all'esigenza di assicurare il regolare pagamento dell'imposta di *capitatio* attraverso il vincolo dei fittavoli alla terra su cui lavoravano. Questa tesi ha suscitato critiche⁸, ma ha ottenuto anche consensi,

3 WEBER, *Roman Agrarian History*.

4 Così LENSKI, *The Late Roman Colonate*, C24.P1.

5 FINLEY, *Ancient Slavery and Modern Ideology*, 123-148, opera che per lungo tempo ha costituito punto di riferimento per gli studi sulla schiavitù, specie nei paesi di matrice anglosassone.

6 CARRIÉ, *Le "Colonat du bas-empire"*, 351-370; CARRIÉ, *Un roman des origines*, 205-251; CARRIÉ, *Colonato del basso impero*, 75-150.

7 Così, sintetizzando il pensiero di Carrié, LENSKI, *The Late Roman Colonate*, C24.P1.

8 In particolare, critiche sono state avanzate da parte di studiosi italiani di impostazione marxista ovvero influenzati dalle linee del diritto romano. Per una ricognizione di tali contributi cfr. LENSKI, *The Late Roman Colonate*, C24.P1.

soprattutto da parte di storici sociali francesi e inglesi. In particolare ha aderito alle linee di fondo della tesi di Carrié Cam Grey, per il quale il “colonato” è effettivamente da considerarsi una nozione moderna che è stata utile per armonizzare una varietà di *status* elaborati in modo contingente in tempi e luoghi diversi⁹.

In ogni caso questa diversità di opinioni mostra come non sia venuta meno l'esigenza di una riconsiderazione attenta dell'istituto alla luce delle risultanze di tutte le fonti disponibili. A questo scopo bene risponde la monografia di Boudewijn Sirks¹⁰, che si propone di restituire un'immagine chiara e coerente del colonato basata su una lettura attenta del *Corpus Iuris Civilis* di Giustiniano e delle fonti giuridiche precedenti senza trascurare altre testimonianze fornite da testi letterari, fonti epigrafiche e di altra natura utili in proposito.

Già in apertura lo studioso fornisce alcune indicazioni precise circa i criteri di fondo che fanno da guida alla sua indagine: anzitutto l'intento di condurre uno studio di carattere sistematico, al fine di ricostruire il sistema all'interno del quale l'istituto considerato si è inserito dal momento che, come osserva l'autore, il colonato “not fallen from the sky”¹¹, ma ha dei precedenti che rispondevano a precise esigenze che nel corso del tempo si sono modificate e aggiornate; in secondo luogo l'approccio innovativo di lavorare in senso retrogrado¹². Dal momento che l'indagine intende fornire una valutazione approfondita di due fonti giuridiche, i Codici di Teodosio e di Giustiniano, e intende chiarire il valore che le disposizioni imperiali hanno assunto una volta inserite all'interno delle codificazioni, che non necessariamente coincide con quello riconducibile al momento dell'emanazione, allo studioso appare appropriato seguire, come opportuno metodo di lavoro, un approccio retrogrado: prima cioè chiarire il significato della disposizione esaminata come parte del Codice, poi vedere se questo potesse essere anche il valore al momento dell'emissione, in entrambi i casi tenendo conto del contesto giuridico più ampio in cui la disposizione si inserisce (cioè la composizione dei titoli). A ciò si aggiunge la necessità di considerare le eventuali modifiche testuali, come anche la possibile combinazione di disposizioni in un nuovo testo (come è provato che sia stato fatto nel Codice di Giustiniano) e la verifica di eventuali interpolazioni. Solo dopo aver condotto questo esame

9 Cfr. GREY, *Contextualizing Colonatus*, 155-177; GREY, *Constructing Communities*, part. 25-58; GREY - PARKIN, *Controlling the urban mob*, 284-299.

10 In argomento, dello stesso autore, si vedano anche SIRKS, *Did the Late Roman government tie*, 159-175; SIRKS, *Reconsidering the Roman Colonate*, 330-369; SIRKS, *The colonate in Justinian's reign*, 120-143; SIRKS, *The Colonate in the later Roman Empire*, 1-19.

11 SIRKS, *The Colonate*, 2.

12 SIRKS, *The Colonate*, 18.

appare a Sirks possibile passare al significato che la disposizione aveva quando è stata scritta. Proprio per trarre conclusioni su basi il più possibile solide, l'autore opera nella sua indagine una precisa scelta per il metodo retrogrado, iniziando la sua analisi con l'ultimo periodo del colonato in Oriente, cioè il periodo giustiniano e postgiustiniano (527-642). Per questo periodo, infatti, le fonti giuridiche sono quasi complete per quanto riguarda la loro trasmissione e il testo è abbastanza sicuro. Concluso questo studio, l'indagine si propone di rivolgere la propria attenzione al periodo precedente coperto dal Codice Teodosiano. Ma in questo caso l'analisi appare più complessa e i risultati meno certi dal momento che, come sottolinea Sirks, il materiale del Codice Teodosiano ci è pervenuto in modo piuttosto incompleto. Parte del Codice, i libri da 1 a 5, sono stati trasmessi solo in modo frammentario o indiretto e sono proprio i testi sul colonato contenuti in questi libri che devono essere stati inclusi nel Codice successivo. Ulteriore elemento di difficoltà è costituito dalla suddivisione amministrativa dell'Impero in due parti con i conseguenti problemi legati all'ambito di applicazione delle costituzioni dopo tale suddivisione. Inquadrato così il colonato dal 438 in poi, risulta infine possibile, ad avviso dello studioso, esaminare le disposizioni dei Codici di Teodosio e di Giustiniano nel loro momento e contesto originario di emissione. Attraverso questi passaggi l'indagine si presenta rispettosa del valore dei testi in relazione alla loro collocazione e capace di trasmettere, nella successione delle varie fasi storiche considerate, un quadro dello sviluppo del colonato nel tempo e delle peculiarità che ne hanno accompagnato le trasformazioni, consentendo così all'autore di prendere posizione su alcuni dei punti più dibattuti dell'istituto. E anzitutto l'esame condotto consente allo studioso di evidenziare come al culmine della sua evoluzione storica e legislativa, coincidente con il V secolo, l'*ordo colonatus* fosse costituito, secondo la statuizione anastasiana (C. 11.48.19), da due ceti nettamente distinti, sebbene sottoposti a vincoli comuni: quello dei coloni liberi e quello degli *adscripticii*, agricoltori legati alla gleba gli uni sotto veste di libertà come coltivatori diretti (piccoli possessori o fittavoli o prestatori d'opera dietro mercede), gli altri *sub potestate domini* alle dipendenze della proprietà terriera e in condizione quasi servile. A questi si aggiungeva una terza categoria di coloni, costituita da quelli legati alle terre imperiali, che godevano di privilegi particolari (esenzione da *munera sordida*, straordinari e *superindictiones*) ed erano sottoposti al *forum privilegiatum* del *rationalis summae rei*. Si trattava di un sistema, mantenutosi inalterato nei secoli successivi, che dalla ricostruzione dello studioso si mostra come esito di lente fasi di trasformazione della società e dell'economia, soprattutto in agricoltura, con il passaggio prima dal lavoro libero al lavoro servile e, quindi, dall'economia schiavistica all'economia indipendente con concessioni

di terre sotto gravame di determinati obblighi sia verso il padrone sia verso lo Stato¹³. Sotto Giustiniano, al termine dello sviluppo, l'istituto presentava alcune caratteristiche comuni che l'autore ricava da una analisi dettagliata delle fonti pertinenti. La c.d. *servitus terrae* anzitutto, ossia il vincolo alla terra natale (*genitale solum*) con obbligo di lavorarla per giogo di nascita (*iugum natalium*), vincolo che lo studioso rileva conseguenza sia del *ius originis* che del *ius census*¹⁴, quest'ultimo comportante l'iscrizione (*proprio nomine*) nel registro dei soggetti di imposta (*libri censuales*) ai fini della corresponsione della *capitatio humana*: un vincolo che la ricostruzione storica mostra risalente a Costantino¹⁵, ma che probabilmente aveva origini più lontane (come testimoniato da un rescritto di Filippo del 244 in C. 4.65.11), per il quale il padrone non poteva vendere la terra senza il colono né il colono senza la terra¹⁶ e che si caratterizzava per la tendenziale perpetuità, l'ereditarietà e la radicalità, non ammettendo deroghe neppure per l'ingresso negli ordini sacri (ad eccezione della carica di vescovo). Ciò generava una *condicio* che sotto Giustiniano assumeva la forma di un vero e proprio *status*, che poteva trarre origine non solo dalla nascita ma da un vero e proprio accordo, una convenzione volontaria, rileva lo studioso¹⁷, in virtù della quale la persona libera che l'aveva stipulata aderiva alla terra scelta per proprio domicilio, perdendo il *ius recedendi*, e si legava a un padrone. *Potestas* e *peculium* costituivano due aspetti di questo potere del proprietario terriero nei confronti del colono, in particolare ascrittizio, o, da prospettiva inversa, della sottomissione del *colonus* al suo proprietario. Questa comportava l'obbligo di prestare i *ruralia obsequia*¹⁸, coltivare la terra, rimanere nella tenuta con i propri figli¹⁹ sotto la *potestas* del proprietario²⁰, che poteva far richiamare il fuggiasco (*revocatio agrorum iuri*) anche attraverso il ricorso alla forza²¹. Strettamente connessa alla

13 Per questi aspetti e in particolare per un quadro complessivo della disciplina dell'ascrittizio cfr. PULIATTI, *Ricerche*, 162-222.

14 Per il collegamento *inscriptio/inhaerentia terrae* lo studioso richiama C. 11.48.4 del 336 di Valentiniano e Valente.

15 Cfr. CTh. 5.17.1 del 332.

16 Cfr. C. 11.48.2 dell'imperatore Costanzo (a. 357)

17 Così SIRKS, *The Colonate*, 36-42.

18 C. 1.3.16 del 409.

19 C. 11.48.15 di Onorio e Teodosio.

20 C. 11.48.21.1 del 530.

21 La c.d. *repetitio-vindicatio fugitivi*, su cui cfr. CTh. 4.23.1= C. 11.48.14 di Arcadio e Onorio del 400.

potestas del *dominus* era la considerazione dei beni del *colonus* come *peculium*²². Ad avviso dello studioso, tuttavia, il ricorso a tale figura (*peculium*) non indicava tanto un'appartenenza quanto più propriamente un controllo, il *dominus* controllava l'alienazione dei beni del *colonus*, ma niente di più. La posizione di un *colonus* risultava quindi invertita rispetto a quella di un *filius* con un *peculium castrense*. Il *filius*, osserva Sirks²³, era considerato *in potestate* rispetto al suo *pater*, ma *sui iuris* rispetto al suo *peculium*²⁴; al contrario, il *colonus* era cittadino romano dotato di capacità sotto alcuni aspetti (diritto di famiglia, diritto contrattuale e patrimoniale, diritto di successione), ma era considerato *in potestate* per quanto riguardava il suo patrimonio e i suoi beni. Una situazione questa che, secondo l'autore, nonostante l'evidente contrarietà ai principi consueti non suscitava particolari problemi. Ciò peraltro tenendo sempre presente la profonda diversità tra ascrittizi e coloni liberi, dal momento che, essendo questi ultimi 'liberi' dalla *potestas*, i loro beni non costituivano un *peculium* e di conseguenza potevano disporne liberamente. Alla *servitus terrae*, con gli effetti ricordati, altri elementi si accompagnavano a caratterizzare l'istituto in età giustiniana: la prescrizione trentennale della *repetitio-vindicatio fugitivi*²⁵, la prescrizione trentennale acquisitiva della *colonaria condicio*²⁶, la prescrizione liberatoria dalla *condicio adscripticia*²⁷, alcune limitazioni di diritto pubblico e privato e l'obbligo di adempimento dei doveri tributari derivanti dalla iscrizione *proprio nomine* nel registro dei soggetti d'imposta (*libri censuales*) ai fini della corresponsione della *capitatio humana*. Quest'ultima era di norma corrisposta dai coloni liberi attraverso il *dominus terrae*, dagli ascrittizi direttamente agli esattori del fisco. Poteva tuttavia accadere che fosse il proprietario della tenuta a versare il tributo o a garantirne il versamento, questo in particolare in forza del vincolo di registrazione, che implicava appunto il dovere del proprietario del fondo di pagare o garantire il versamento. Ciò, ad avviso dello studioso²⁸, esclude l'idea che i proprietari terrieri fossero stati nominati esattori da Diocleziano. Il proprietario

22 Un *colonus*, secondo SIRKS, *The Colonnate*, 45-49, poteva possedere beni, ma per l'alienazione erano necessari la conoscenza e il consenso del proprietario della tenuta.

23 SIRKS, *The Colonnate*, 46.

24 D. 14.6.2; 49.17.15.3.

25 Disciplina introdotta da CTh. 5.18.1 di Onorio e Teodosio del 419, abolita poi da Valentiniano III nel 451.

26 Nov. Val. 31 del 451 e C. 11.48.23.1 di Giustiniano.

27 Esistente già prima del 293, viene abrogata da Giustiniano tra 531 e 534 con C. 11.48.23. In proposito e per le altre forme di prescrizione cfr. PULIATTI, *Ricerche*, 176-181.

28 SIRKS, *The Colonnate*, 56.

terriero fungeva, come lo studio chiarisce, da intermediario e garante, e questo solo se era consuetudine o, come possiamo supporre, era stato concordato²⁹. Il fatto però che il proprietario avesse pagato per il colono, che eventualmente non aveva i mezzi, consentiva al primo di recuperare quanto versato e poteva portare all'indebitamento del colono. E' stato suggerito che l'origine del colonato risieda proprio nell'attribuzione ai proprietari di beni immobili del potere di riscuotere l'imposta dai loro affittuari con conseguente stato di soggezione dei secondi ai primi, ma, come osservato dall'autore, le modalità di assolvimento dei doveri tributari, se pure stabilivano un legame con il fondo, non costituivano l'effettiva causa efficiente del colonato³⁰. In ogni caso i *coloni* dovevano rimanere sempre sulla loro terra³¹, né poteva essere loro sottratto nulla che riguardasse l'agricoltura, perché ciò avrebbe ostacolato l'attività agricola³². Questo, però, limitava anche la possibilità di sequestrare i loro beni per altri debiti, inducendo a ritenere che la continuità e la bontà dell'agricoltura non fossero estranee alle ragioni che avevano motivato l'introduzione del colonato. Attraverso di esso, infatti, il proprietario terriero poteva assicurarsi manodopera a basso costo disponibile nel momento in cui ne aveva bisogno, una situazione che, come sottolinea Sirks, era sicuramente per lui più vantaggiosa della necessità di sfamare schiavi per tutto il corso dell'anno³³.

Si è osservato che la *condicio* e l'*origo* si trasmettevano in particolare da un padre ai suoi figli in matrimoni legittimi, secondo lo *status* della madre in assenza di unioni di tale natura. A regolare in particolare la condizione della prole in caso di *coniugium inaequale* tra donna libera e schiavo altrui era intervenuto tra il 41-54 d. C. il *Sc. Claudianum*, stabilendo, in contrasto con i principi operanti in proposito, che i figli nati da tali unioni dovessero seguire la condizione del padre e dunque fossero schiavi del *dominus* di quest'ultimo, e così pure la madre che, avvertita, si fosse rifiutata di lasciare lo schiavo cui si era unita³⁴. Tra 531 e

29 Non era tuttavia necessaria una fideiussione formale (*cautio*), ma, come dimostrano C. 11.48.20 e 22, il contenuto dell'accordo originario disciplinava la situazione giuridica esistente.

30 Quanto ai doveri tributari, VERA, *Questioni di Storia agraria*, 118, in particolare afferma che il *colonus* non era legato al proprietario del fondo ma alla tassazione, e che l'*origo* era una categoria fiscale.

31 Cfr. C. 11.48.15 di Onorio e Teodosio.

32 C. 8.16.8 del 414.

33 Non mancano peraltro testimonianze del fatto che essi, oltre a funzioni di coltivazione, fossero impiegati in altre occupazioni quali quelle di amministratore, giardiniere, guardiano o frutticoltore.

34 Il motivo dell'introduzione del *senatusconsultum Claudianum* è stata individuata nel fatto che, in caso di unione tra una donna libera (*ingenua*) e uno schiavo, i figli sarebbero

534 intervenne, peraltro, in proposito Giustiniano³⁵: ritenendo l'imperatore il Sc. non più adatto ai suoi tempi, ne abolì le disposizioni facendo sì che i figli di uno schiavo e di una donna libera fossero da considerare liberi e cittadini. La disciplina del Sc., dopo la sua emanazione, aveva peraltro trovato applicazione anche in altri rapporti e tra questi si era venuta estendendo anche a quelli che coinvolgevano ascrittizi³⁶. L'effetto della sua abolizione, dunque, trovò attuazione anche con riguardo a questo ambito, con la conseguenza che i figli di *adscripticius* e donna libera (*ingenua*) erano resi liberi dall'ascrittiziato. L'intervento di Giustiniano in materia, pur non radicalmente rivoluzionario, si poneva peraltro come sostanzialmente innovatore rispetto a una tradizione risalente tesa a far prevalere la *deterior condicio*³⁷. Di fronte a questo *ius antiquum*, che in tutte le ipotesi (fosse il padre ascrittizio e la madre libera o viceversa) relegava la prole nella condizione ascrittizia, Giustiniano si colloca in funzione di *cleutherotès*. Egli respinge la soluzione univoca in senso restrittivo del *ius antiquum*, il quale stabiliva la prevalenza della *servilis condicio* sullo *status libertatis* e, pur non rovesciando totalmente il sistema, a contrasto con la tradizione introduce il principio della prevalenza in linea generale dello *status libertatis*. L'imperatore, tuttavia, non poteva non avvertire che, sovvertendo attraverso questi interventi l'ordinamento giuridico riguardante l'organizzazione del lavoro, avrebbe messo in crisi il sistema produttivo e con esso l'economia pubblica e privata. Il problema era fonte di una situazione di conflitto fra opposti interessi e fra concezioni diverse,

stati cittadini liberi, non essendo possibile un matrimonio legittimo tra i due, il che avrebbe potuto rendere lo schiavo meno gestibile, avendo ora figli liberi e minacciando così l'autorità del proprietario.

35 C. 11.48.24, coeva di C. 7.24.1 abolitiva del Sc.; cfr. anche C. 11.48.21 e 11.48.23.1.

36 L'effetto dell'estensione del Sc. Claudiano alle unioni tra liberi e ascrittizi (che Sirks ritiene liberi e dotati di *conubium* - contra PULIATTI, *Ricerche*, 191 e 195 -), ponendo l'analogia con la situazione degli schiavi ingenera in Sirks la domanda se gli ascrittizi possano essere equiparati a quelli. La risposta dello studioso è negativa, dal momento che esistevano differenze con gli schiavi: gli schiavi non potevano avere proprietà o concludere contratti, né sposarsi e avere figli, né pagare le tasse. Gli *adscripticii* potevano invece avere figli ed essere anche *patres familias*. Di diverso avviso Puliatti, che parla di semischiavitù dal momento che lo *ius incolatus*, la *servitus terrae* e la soggezione al *dominus* del fondo ne limitavano fortemente le facoltà. A ciò si aggiunga la mancanza di *conubium* e della *condicio aequalitatis*, che escludeva la possibilità di *iustae nuptiae* determinando l'inesistenza di matrimoni con *ingenui* e la qualificazione come *contubernium* delle unioni tra ascrittizi.

37 Al momento in cui l'imperatore si accingeva a disporre sul problema della condizione della prole di madre libera e di padre ascrittizio esisteva infatti un indirizzo legislativo uniforme, procedente da quel senatoconsulto, tutto sommato restrittivo e contrastante col principio del *favor libertatis*, che la religione del suo tempo, come egli stesso affermava, non poteva consentire di continuare a mantenere in vigore.

in cui la rivendicazione della piena libertà da parte degli ascrittizi contrastava con la difesa dell'economia, avanzata del padronato agrario. Perciò, assumendo con Nov. 162 (9 giugno 539) una posizione di bilanciamento e di compromesso tra opposte concezioni, Giustiniano perseguì una via intermedia che, mentre propugnava la difesa del principio di libertà, nello stesso tempo riconfermava la validità della tradizione del legame alla terra e, con grande severità, stabiliva definitivamente la relegazione del ceto ascrittizio nel ruolo di *instrumentum operis*, sancendo per esso come conseguenza lo *status* di libero colono. Ciò determinò, ad avviso dello studioso³⁸, anche l'acquisizione di una diversa valenza del termine *ingenuus*. Questo, che originariamente indicava una persona nata libera, nella tarda antichità finì per indicare una persona non soggetta al colonato, e quindi alla *potestas* del proprietario terriero, né a qualsiasi altra *potestas* pubblica.

Come visto, scopo principale del colonato era quello di avere forza lavoro su richiesta. Per questo, come osservato dall'autore, era necessario che la manodopera si trovasse nella tenuta o nei dintorni. Qualsiasi migrazione era ovviamente indesiderabile e contraria allo scopo dell'istituto. Il padrone non poteva vendere la terra senza il colono né il colono senza la terra, qualsiasi forma di trasferimento era vietata³⁹ e solo non trovava ostacolo lo spostamento tra due terreni appartenenti al medesimo proprietario, quando la carenza di manodopera lo richiedeva⁴⁰. La fuga veniva combattuta e il *dominus* poteva richiamare il colono (e i suoi figli) per la violazione del *ius incolatus* attraverso un'apposita procedura *per libellum*⁴¹. Ma a costituire una singolare peculiarità, su cui lo studioso si sofferma, è la particolare configurazione del delitto di fuga: questo era infatti equiparato alla fuga degli schiavi e considerato come un 'furto di sé'⁴². Ciò implicava come conseguenza l'impossibilità da parte di altri di avvalersi dell'usucapione, o che la *repetitio-vindicatio* del *dominus* andasse perduta per prescrizione dei trenta o quarant'anni, dal momento che la cosa rubata non poteva essere usucapita. Restava peraltro sempre possibile ai coloni cercare di sottrarsi alla *revocatio* dei proprietari facendo appello all'acquisizione di qualche posizione che ne garantiva l'immunità dagli obblighi del loro *status*, e a

38 SIRKS, *The Colonate*, 71.

39 C. 11.48.7 di Valentiniano e Valente.

40 C. 11.48.13.1 di Arcadio e Onorio.

41 Oltre alla *repetitio-vindicatio fugitivi* era peraltro vietato dare ricetto o acquistare fuggiaschi di pertinenza altrui, vigeva un preciso obbligo di restituzione dei coloni fuggitivi ed erano previste pene severe per il colpevole (riduzione in schiavitù) e chi lo ospitava (C. 11.48.22.3-5).

42 SIRKS, *The Colonate*, 96. Cfr. C. 11.48.23pr: *secundum exemplum servi fugitivi sese diutinis insidiis furari intellegatur*.

questo scopo certo i servizi imperiali offrivano speciali posizioni di immunità, ma per non danneggiare i proprietari terrieri era vietato accettare *coloni* in tali occupazioni senza il consenso degli stessi proprietari terrieri.

Il tendenziale atteggiamento severo e restrittivo di Giustiniano nei confronti del ceto ascrittizio, espresso anche nei limiti all'acquisizione di immunità nei servizi imperiali, trova peraltro modo di manifestarsi, oltre che in tali cautele e restrizioni, nell'orientamento di massima volto a riprendere e confermare tutte le precedenti statuizioni restrittive e ad abrogare quelle favorevoli. Così l'imperatore, oltre a ribadire la *servitus terrae* e il divieto del *ius recedendi*, conserva la prescrizione trentennale acquisitiva, ma abroga quella liberatoria disciplinata da una costituzione anastasiana⁴³ che ne aveva fissato il limite in 30 anni, confermando l'inclinazione a un apprezzamento etico-politico e sociale, oltre che giuridico, non benevolo dell'ascrittiziato. Per nessun decorso del tempo gli ascrittizi (fossero rimasti sul luogo d'origine o fossero emigrati altrove) potevano ora acquistare la libertà. In contrasto con l'ideologia cristiana cui pure si ispira, l'imperatore, oltre alla collocazione giuridica subordinata, esprime giudizio negativo perché qualifica come *deterior condicio* e *deterior fortuna* lo stato dell'ascrittizio e considera questa figura di agricoltore costretto al lavoro coatto come macchiata da disonore (*macula*), allo stesso modo in cui il diritto romano considera disonorevole la condizione servile.

In conseguenza del quadro tracciato le linee essenziali della legislazione giustiniana emergono con nettezza, ricostruite attraverso l'analisi dettagliata delle fonti, sempre vagliate criticamente: ma alla considerazione dell'autore si prospetta, proprio a seguito di quell'analisi, la possibilità di un confronto con alcune questioni ancora aperte nel dibattito tra gli studiosi. Sirks ne fornisce, a conclusione della ricostruzione dello stato del colonato in età giustiniana, un elenco dettagliato, prendendo avvio dalla questione dell'esistenza o meno di più tipi di coloni (risolta positivamente dall'autore), per passare poi al problema dell'effettivo, progressivo verificarsi di un deterioramento della loro condizione (considerata con scetticismo dallo studioso), alla questione del rapporto tra colonato e tasse, a quella della natura del rapporto tra proprietario della tenuta e colono (non riconducibile al diritto pubblico: il proprietario non è per Sirks un esattore o amministratore), al problema del *patrocinium vicorum* utilizzato per eludere le tasse, per concludere con la questione se si possa vedere nella grande proprietà l'inizio di un feudalesimo⁴⁴.

43 C. 11.48.19.

44 Osservato che l'intervento più importante, per quel che riguarda la legislazione degli imperatori orientali successivi a Teodosio II, è l'introduzione da parte di Anastasio della pre-

Ma l'analisi dello studioso, fornite alcune linee orientative essenziali su tali quesiti, riprende il suo percorso a ritroso rivolgendosi a un nuovo campo di indagine, ossia la situazione nel contesto del Codice Teodosiano⁴⁵. In proposito lo studio, come rilevato in apertura, si presenta particolarmente complesso per lo stato frammentario dei primi cinque libri del Codice, cui appartenevano anche le disposizioni riguardanti il colonato, raccolte in particolare nei titoli 17-19 del libro quinto; a ciò si aggiunga la difficoltà legata alla divisione nel 364 dell'amministrazione dell'Impero, con la conseguente necessità di fare i conti con una legislazione da quel momento in poi, o forse anche prima, non sempre convergente. A queste considerazioni lo studioso aggiunge un'altra osservazione di particolare interesse. Egli precisa infatti che, sebbene i compilatori teodosiani dovessero inserire le costituzioni in ordine cronologico, sembra "ragionevole non distinguere tra norme più vecchie e più giovani, ma tra norme e perfezionamenti o aggiunte a queste norme. A causa dell'abitudine di cambiare il diritto reagendo a una nuova situazione piuttosto che creando sistemi completamente nuovi, le nuove norme costituivano infatti di solito una modifica parziale di una norma più vecchia"⁴⁶. Le costituzioni incluse nel Codice comprendevano, come noto, il periodo 312-437, occorre però rilevare come esse venissero interpretate dai compilatori secondo il senso che potevano avere nel 438, nel contesto del Codice e secondo ciò che ne pensavano i commissari teodosiani. Il loro significato o il loro scopo potevano, però, essere stati diversi in origine. Venendo, dunque, alla disciplina del colonato quale risulta dalle disposizioni inserite nel Codice, lo studioso trova anzitutto in esse⁴⁷ conferma della possibilità del ricorso a un accordo volontario come causa d'origine della

scrizione trentennale estintiva e che, per la parte occidentale, nell'*Edictum Theoderici*, nella *Lex Romana Burgundionum* e nelle Formule dei regni franco e visigoto l'imposta di *capitatio* non appare più in evidenza, lo studioso sottolinea come intorno al 500 d. C., con la rottura del sistema fiscale e i cambiamenti nell'amministrazione e forse nella vita sociale, il colonato abbia cambiato carattere, almeno visibilmente, e non possa più essere identificato con il colonato diocleziano. Quel colonato si basava sulla registrazione nel censimento per l'imposta di *capitatio*: eliminato il legame con la tassazione e la conseguente necessità di registrazione nel censimento anche il colonato finisce per perdere i suoi caratteri, venendo meno come tale con la stessa fine dell'Impero romano d'Occidente.

45 Il fatto che lo stato del colonato nel 438 e nel 534 non presenti, a una considerazione complessiva, grandi differenze è, ad avviso dello studioso, da ricondursi almeno in parte al cospicuo numero di costituzioni trasmesse solo attraverso il Codice di Giustiniano. In ogni caso divergenze tra i due Codici non mancano, come in tema di affrancamento dal colonato o circa l'accesso nella Chiesa e nei monasteri, consentito in Oriente, proibito in Occidente.

46 SIRKS, *The Colonate*, 148.

47 CTh. 11.1.14 del 366.

condicio colonaria (assieme all'*origo* e all'imposizione per mendicanti abili e prigionieri di guerra). La *condicio* veniva poi confermata registrando il *colonus* nel censimento della proprietà (*censibus adscripti*). Ciò implicava la formalizzazione dell'assoggettamento al proprietario della tenuta e la garanzia di quest'ultimo⁴⁸. Si trattava di una *condicio* che costituiva una sottocategoria dell'*in alieno iure esse*, le cui altre sottocategorie erano la schiavitù e la potestà paterna. È chiaro che l'iscrizione registrava anche lo *status* di *colonus* facendo sì che esso potesse poi essere trasmesso ai discendenti⁴⁹. Diverse costituzioni chiariscono che l'unione tra un *ingenuus* e una *colona* (e viceversa) era un *coniugium non aequale*, rendendo tutti i figli originati da tale unione soggetti alla *condicio colonaria* in applicazione del *Sc. Claudianum*⁵⁰. Il colono era chiamato ad adempiere ai doveri previsti nei confronti del proprietario della tenuta⁵¹. Quest'ultimo in ogni caso non poteva richiedere ai *coloni* più di quanto fosse consuetudine o fosse stato chiesto in precedenza; se tuttavia lo avesse fatto, il colono poteva rivolgersi alle autorità e intentare una causa contro di lui⁵². In linea generale tuttavia al colono era proibito citare in giudizio il proprietario del suo potere⁵³, e sia in Oriente che in Occidente i suoi beni personali erano considerati come *peculium* sotto il controllo del proprietario del fondo. La *servitus terrae* e la conseguente privazione del *ius recedendi* obbligavano permanentemente il colono a risiedere nel luogo cui aderiva per *ius originarium*, cioè per nascita, implicando

48 CTh. 5.17.1 del 336; pure Agostino, nel suo commento al Salmo 93, colloca il colono tra le persone sottomesse a qualcun altro. Anche in Occidente era vietato ai coloni alienare qualsiasi cosa dei loro beni senza il consenso del loro padrone (CTh. 2.32.1). In almeno tre province poi il colonato non era applicato.

49 Non si poteva vendere il terreno, in particolare sterile, trattenendo i coloni: questi dovevano essere trasferiti col fondo (C. 11.48.2 del 357).

50 La condizione dei figli aveva trovato maggiore elaborazione in Occidente rispetto all'Oriente. Alla parte occidentale risale infatti CTh. 10.20.10 del 379, che avrebbe introdotto, secondo Sirks, la nozione di *coniugium non aequale* per le *ingenuae* che sposavano *monetarii* e avrebbe richiamato l'applicazione analogica del *Sc. Claudianum*, originariamente introdotto per gli schiavi e non per soggetti liberi come i coloni e i *monetarii*. La trasmissibilità della *condicio colonaria* risalirebbe dunque, secondo l'autore, alla prima metà del IV sec. in conseguenza dell'affermarsi della nozione di *condicio* tra 319 e 332, legata alla sottoposizione al vincolo conseguente alla registrazione nel censo della tenuta. L'assunzione della *condicio* avrebbe poi comportato l'esclusione dall'amministrazione per evitare che i coloni fossero soggetti al potere degli amministratori pubblici anziché a quello dei soli proprietari.

51 Cfr. CTh 5.17.1; 5.6.3; 4.23.1; 11.24.6.3; C. 11.50.2pr.

52 Così SIRKS, *The Colonate*, 237.

53 C. 11.50.2.1 proibiva al *colonus* di citare in giudizio il proprietario del suo potere, ma faceva eccezione per le *superexactiones*.

come conseguenza l'assenza di libertà di movimento, il divieto di abbandono del *genitale solum* e di trasferimento in altre terre⁵⁴. Da ciò il ricorso alla fuga per sottrarsi a questo vincolo stringente che peraltro era oggetto di maggiore considerazione in Oriente, dove i coloni fuggitivi venivano cercati e trovati rapidamente rispetto a quanto accadeva in Occidente, dove i controlli erano più blandi⁵⁵. Quanto poi ai doveri tributari e fiscali, i coloni dovevano anzitutto assolvere alla *capitatio*, poi alle liturgie e, se possedevano terreni, alle imposte fondiari⁵⁶; soggetti all'imposta personale erano in primo luogo i coloni stessi, ma, se erano registrati nel censimento della tenuta, era il proprietario di questa tenuto a garantire il pagamento, restando obbligato se il *colonus* non pagava⁵⁷.

Una disciplina, quella del Codice Teodosiano, che dalla ricognizione proposta dallo studioso non appare discostarsi sensibilmente da quanto risultante dal Codice giustiniano, tanto da indurlo ad affermare che, "per quanto consentito dalla trasmissione incompleta del Codice Teodosiano, la situazione era più o meno la stessa nel 438".

La disciplina che il Codice Teodosiano conserva era però frutto di disposizioni emanate nel corso del tempo che, sebbene avessero contenuti riferibili allo stato del colonato propri del momento in cui quella raccolta era stata realizzata, recano tuttavia precisa testimonianza di aspetti riconducibili al momento in

54 Per il trasferimento dei coloni da una terra all'altra attraverso una *peraequatio* o attraverso il censo cfr. SIRKS, *The Colonate*, 201. A seguito di *peraequatio* le terre abbandonate venivano unite a quelle sfruttate e affittabili con lo scopo di essere ricoltivate con l'aiuto dei proventi dell'altra terra. Per l'Occidente cfr. CTh. 11.1.26 del 399 e 11.48.7 del 371.

55 Come si evince da CTh 5.17.1pr (332), un *colonus originalis* poteva essere richiamato alla sua *origo* se era assente senza autorizzazione. In ogni caso tale possibilità si prescriveva in 30 anni. Per l'Oriente C. 11.48.12pr. di Arcadio e Onorio sottolinea che schiavi, *tributarii* (cioè *coloni*) e *inquilini* devono rimanere presso i loro padroni. Chi ospita fuggitivi viene multato con dodici libbre d'argento e deve consegnare al padrone un'altra persona dello stesso valore.

56 CTh 8.1.3 del 333.

57 CTh. 11.1.14. La riscossione avveniva in forma collettiva, cioè per l'intera unità fiscale: all'interno di questa era distribuita individualmente, cosicché la morte di un contribuente aumentava il carico degli altri. Sulle unità in cui però non era variata l'entità numerica dei componenti o questa era cresciuta per nuove nascite doveva essere riversato il carico dell'unità che aveva perso componenti in modo da perequare il carico complessivo tra le varie unità. L'adeguamento dell'accertamento fiscale è prescritto in CTh. 13.10.7 (a. 371). Per sottrarsi all'adempimento dei doveri fiscali anche i coloni potevano far ricorso al *patrocinium*: la protezione consisteva nel mettere al riparo i contadini dal pagamento delle tasse, evidentemente grazie al potere che il *patronus* aveva o alla sua immunità che si estendeva su terre o *vici*. Il modo per farlo era quello di trasferire fittiziamente la terra al patrono (tenendola di fatto per sé), che ne sarebbe risultato formalmente proprietario e che, grazie alla sua immunità o alla sua posizione di potere, avrebbe scongiurato le rivendicazioni pubbliche (CTh 11.24.4-6).

cui furono adottate. Alla ricostruzione di questi aspetti si rivolge la restante analisi dello studioso, tesa a individuare il momento in cui gli elementi essenziali del colonato sarebbero stati introdotti. E i dati raccolti inducono lo studioso a supporre che questi fossero già esistenti all'inizio del IV secolo, come confermato dalle prime disposizioni in proposito. "Nel 332 i coloni fuggitivi dovevano essere restituiti ai loro proprietari e la *capitatio* doveva essere pagata per il periodo della loro assenza", il che implica, continua Sirks, che "i coloni erano responsabili di questo, potevano essere richiamati e stavano nel potere del proprietario terriero (CTh 5.17.1 del 332)"⁵⁸. Accanto al colonato su terra privata esisteva però, ed era disciplinato, un colonato su terra senatoriale e imperiale. Questi coloni, sottolinea Sirks⁵⁹, erano privilegiati. "Erano esenti dalle tasse sul commercio e dalle superindizioni, avevano una sede speciale per le controversie (l'amministrazione imperiale), non erano tenuti ai *munera sordida*, come la pulizia delle fognature. Nel 325 furono anche esentati da qualsiasi carica o incarico in una città. Nel 319 dovevano essere richiamati i coloni della *domus* dell'imperatore o della sua *res privata* che erano in grado di amministrare una tenuta, o di lavorare la terra". Da questi dati lo studioso trae la conseguenza che nel 319 sulle terre imperiali esisteva già un colonato⁶⁰. Ciò porta l'autore ad affermare che intorno al 332, e per le terre imperiali intorno al 319, la condizione dei coloni, sia nelle terre imperiali che in quelle private, era sostanzialmente la stessa del 438 e del successivo 534. Resta però da verificare la situazione del periodo precedente, ossia quella della fine del III secolo, situazione che investe il problema centrale dell'origine stessa del colonato. In proposito lo studioso prende le mosse dalla constatazione che in età giustiniana il colonato veniva stipulato volontariamente nelle forme di un accordo tra proprietario della tenuta e colono, legato alla *capitatio* e inserito nella registrazione del censimento, e consisteva nell'assolvimento di precisi obblighi come corrispettivo dell'assunzione da parte del *dominus soli* del debito derivante dall'imposta di *capitatio*. Il proprietario terriero, cioè, dava un anticipo, garantiva o pagava l'imposta, e il *colonus* prestava i suoi servizi agli ordini del proprietario terriero, essendo per questo obbligato a rimanere nella tenuta o nelle sue vicinanze. L'accordo, sottolinea Sirks, offriva a entrambe le parti un vantaggio: "il *colonus* aveva meno preoccupazioni finanziarie, il proprietario della tenuta disponeva di forza lavoro su richiesta". Si trattava peraltro, ad avviso dello studioso, di un vincolo

58 SIRKS, *The Colonate*, 309-317.

59 SIRKS, *The Colonate*, 293-294.

60 D'altra parte, la *condicio*, come *status* speciale, esisteva come tale nel 317 per i *monetarii* (CTh. 10.20.10).

non nuovo, che trovava precedenti in costruzioni giuridiche più risalenti, come quelle attestate per la metà del III secolo dall'archivio *Heroninos* per le tenute di Appiano nel Fayum. Da esso risulta la presenza in quelle tenute di un tipo di lavoratori chiamati *metrèmatiaioi*. Si trattava, precisa Sirks, di persone libere che per un periodo determinato venivano impiegate nella proprietà. Un aspetto del loro contratto era la *paramonè*, la promessa di rimanere per un periodo definito nella proprietà (anche loro erano inclusi nella contabilità della proprietà, ricevendo *opsonia* e denaro). Questa costituiva però solo una componente di un accordo più articolato che prevedeva l'assunzione a carico del *paramonario* di un debito, per una somma che gli era stata versata per cibo o altro o per un credito che gli era stato concesso per imposte da corrispondere (il creditore poteva anche accettare di pagare le tasse per lui), e la promessa da parte di questi di porsi al servizio del creditore e di fare ciò che quello gli ordinava, invece di restituire quanto ricevuto (e pagare gli interessi relativi). Questa promessa implicava che egli dovesse rimanere dove stava il creditore, nei dintorni o nella sua casa, senza allontanarsi⁶¹. Un rapporto, dunque, questo che consentiva al proprietario del terreno di fruire di forza lavoro a basso costo, adempiendo a una finalità analoga a quella che stava anche alla base del colonato. Queste caratteristiche inducono lo studioso ad assimilare le due figure, sottolineando però la valenza privatistica da esse fino a questo punto rivestita. Per arrivare a individuare un momento decisivo per l'assunzione da parte del colonato della veste di "istituzione giuridica pubblica" ad avviso dell'autore occorre guardare a un altro fattore e in particolare alla registrazione nei registri censuali (*censibus adscripti*, censiti). Questa dopo il 212 assolveva a funzioni fiscali ma anche dominicali: il proprietario della tenuta doveva registrare attraverso apposita *professio* la sua terra, i suoi animali, i suoi schiavi e altresì i coloni per cui si impegnava a versare la *capitatio (humana)*. Ma dal momento che, come osserva Sirks, la *paranomè* veniva fatta per garantire il pagamento di quella imposta, anche un estratto di essa andava inserito, modificandone la valenza in senso più marcatamente pubblicistico, determinando così l'*origo* e l'istituzione (simile a una aggiudicazione, precisa Sirks) di un potere del proprietario terriero sui coloni "simile a quello sulle persone *in mancipio*, libere ma nella *potestas* del *mancipio accipiens* (creditore)"⁶². Circa il momento in

61 La fine della *paranomè* avveniva in conseguenza della restituzione della somma ricevuta o per una liberazione formale (dialisi); in mancanza la *paranomè* continuava *sine die*.

62 SIRKS, *The Colonate*, 306-313. Si è ipotizzato che Diocleziano abbia introdotto il colonato in quanto tale. Ma questa, come le altre teorie esistenti in proposito, non appare soddisfacente all'autore. Il colonato non nacque da solo come risultato di un indebitamento diffuso tra i contadini, ma in modo incidentale, individuale e legato all'imposta di *capitatio*.

cui questo passaggio sarebbe avvenuto, Sirks, rifacendosi a una costituzione di Diocleziano e Massimiano collocabile nell'anno 293/294, richiamata dalla *Lex romana Burgundionum* (14.6), che avrebbe vietato ai coloni di alienare alcunchè del loro patrimonio, attestando così la presenza di un elemento essenziale del colonato ossia lo stato di soggezione dei coloni alla *potestas* del proprietario terriero, conclude nel senso che proprio in quegli anni, in connessione con il censimento del 292, potrebbe aver avuto luogo un nuovo utilizzo dei registri censuari con l'introduzione della registrazione dei *paramonai* (relativi alla imposta sul voto), generando la figura dei *coloni censibus adscripti*.

Uno studio di fondamentale interesse, quello presentato, minuzioso nella sua ricostruzione, dettagliato nel delineare i caratteri dell'istituto in connessione con le diverse fasi storiche, imprescindibile per l'ampiezza delle fonti giuridiche utilizzate e per l'immagine del colonato che se ne ricava, certo complesso per le modalità seguite nell'esposizione, capace tuttavia di rendere i caratteri di un fenomeno non certo universale, ma caratterizzante la vita delle campagne nel Tardoantico, e al contempo di evidenziarne le criticità e di suscitare, accanto a certezze, nuovi interrogativi.

Bibliografia

CARRIÉ J.M., *Le "Colonat du bas-empire": un mythe historiographique*, Opus 1 (1982) 351-370.

CARRIÉ J.M., *Un roman des origines: les généalogies du "colonat" du bas-empire*, Opus 2 (1983) 205-251.

CARRIÉ J.M., *Colonato del basso impero: la resistenza del mito*, in *Terre, proprietari e contadini dell'impero romano. Dall'affitto agrario al colonato tardoantico*, a cura di E. Lo Cascio, Roma 1997, 75-150.

GREY C., *Contextualizing Colonatus: the Origo of the Late Roman Empire*, JRS 97 (2007) 155-177.

GREY C., *Constructing Communities in the Late Roman Countryside*, Cambridge 2011.

GREY C.-PARKIN A., *Controlling the urban mob: the Colonatus Perpetuus of CTh. 14.18.1*, Phoenix 57 (2003) 284-299.

FINLEY M., *Ancient Slavery and Modern Ideology*, New York 1998.

LENSKI N., *Ancient slaveries and modern ideology*, in *What is a Slave Society? The practice of Slavery in Global Perspective*, ed. by N. Lenski - C. M. Cameron, Cambridge 2018, 106-147.

LENSKI N., *The Late Roman Colonnate: a new Status between Slave and Free*, in *The Oxford Handbook of Greek and Roman Slaveries*, ed. by S. Hodkinson, M. Kleijwegt and K. Vlassopoulos, Oxford 2022, c.24.P1-c.24.58.

PULIATTI S., *Ricerche sulle Novelle di Giustino II. La legislazione imperiale da Giustino I a Giustino II, I. Problemi di diritto pubblico*, Milano 1984.

SIRKS B., *Did the Late Roman government tie people to their status or profession?*, *Tyche* 8 (1993) 159-175.

SIRKS B., *The colonate in Justinian's reign*, *JRS* 98 (2008) 120-143.

SIRKS B., *The Colonate in the later Roman Empire*, *Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis* 90 (2022) 1-19.

SIRKS B., *The Colonate in the Roman Empire*, Cambridge 2024.

SIRKS B., *Reconsidering the Roman Colonate*, *ZSS CX* (1993) 331-369.

VERA D., *Questioni di storia agraria tardoantica: schiavi, coloni, villae*, *Antiquità Tardive* 20 (2012) 115-122.

WEBER M., *Roman Agrarian History in its Relation to Roman Public and Civil Law* (trans. by R. I. Frank of 1891 doctoral dissertation), Claremont 2008.